

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 4 novembre 2019**

**Modifica dello statuto comunale.**

- L'articolo 8 - Organismi di partecipazione viene così riformulato:

"Articolo 8 - Organismi di partecipazione.

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune, in piena attuazione del principio di sussidiarietà, può istituire una Consulta permanente formata da un Referente per ciascuna delle 6 località indicate nell'articolo 2 comma 2 del presente Statuto.

I Referenti di Località:

A. Svolgono attività consultiva nei confronti degli Organi del Comune, concorrendo alla formulazione di proposte riguardanti le Località ed i servizi di interesse generale, con modalità stabilite da apposito regolamento.

B. Non hanno alcun potere di spesa.

C. Esercitano la loro attività su base volontaria e a titolo gratuito.

D. Sono eletti dal Consiglio Comunale, con modalità stabilite dal regolamento di cui al punto A.

2. Il Consiglio comunale può istituire ULTERIORI organismi di partecipazione in relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare approfondimenti, studi o proposte relative a materie di competenza del Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4bis; con il medesimo atto deliberativo vengono determinate composizione, competenza, durata e modalità di funzionamento.

3. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 2 dovrà essere privilegiata la partecipazione delle libere forme associative iscritte nell'albo di cui al successivo art. 9."

- L'Articolo "8 bis - Comitati di frazione" viene soppresso.

La Responsabile Servizio Affari Generali